



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, d'ora in avanti denominata anche solo "ANCI", rappresentata dal Presidente Dott. Gaetano Manfredi, legale rappresentante pro-tempore;

E

Fondazione Le Stelle di Marisa ETS, con sede in Roma via Pompeo Magno n. 1, C.F. 97958150159, in persona della sua Presidente Dott.ssa Daniela Ferolla (di seguito anche "La Fondazione")

VISTI

- VISTA la legge 15 febbraio 1996, n.66, recante "*Norme contro la violenza sessuale*";
- VISTA la legge 4 aprile 2001, n.154, recante "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009 n.11, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38;
- VISTO l'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, con particolare riguardo all'art. 5 che prevede l'adozione di un "*Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*";
- VISTA la legge 19 luglio 2019, n.69, recante "*Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*";
- VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 recante "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (c.d. Riforma Cartabia del processo penale).;



- VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”;
- VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore a una famiglia*”;
- VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante “*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2020, n. 71, recante “*Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTA La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 (ratificata dall'Italia con legge 176/91);
- VISTA La normativa nazionale vigente in materia di servizi sociali, tutela dei minori e sostegno alle vittime di reati intenzionali violenti, con particolare riferimento alle tutele per gli orfani speciali (orfani di crimini domestici).

PREMESSO CHE

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto



più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;

- la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS persegue, come finalità statutaria preminente, il supporto, psicologico, legale ed economico dei cosiddetti "orfani speciali" (minorenni e giovani maggiorenni rimasti orfani a seguito del femminicidio). In particolare, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro;
- la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS è stata creata con lo scopo di fornire attività educative, formative e di sostegno economico e psicologico ai cosiddetti "orfani speciali" e nel perseguimento degli scopi di cui sopra, svolge le seguenti attività:
 - o sostegno psicologico ai figli di femminicidio ed uxoricidio;
 - o sostegno economico alle famiglie che accolgono gli orfani speciali;
 - o fornitura di servizi di varia natura;
 - o supporto legale, esercitato tramite professionisti abilitati dalla legge;
 - o previa deliberazione da parte del Comitato di Gestione, può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto principale, nei limiti delle normative vigenti.
- le Parti riconoscono la necessità e l'urgenza di creare canali tempestivi di comunicazione e di intervento per intercettare situazioni di vulnerabilità estrema in cui si trovano questi orfani speciali, garantendo loro una rete di supporto adeguata in quanto il fenomeno della violenza contro le donne, che vede nel femminicidio il suo epilogo più drammatico, è un crimine contro l'umanità e rappresenta una violazione fondamentale dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione di Istanbul. I figli e le figlie delle donne vittime per femminicidio sono vittime collaterali della violenza contro le donne, costretti molte volte a fare i conti con la disparità nascente dalla mancanza di opportunità di vita, anche a causa delle diseguaglianze economiche e sociali. La condizione degli orfani di crimini domestici e per femminicidio, nonché delle loro criticità e delle famiglie che si prendono cura di loro, sono poco note alla società civile sicché sono necessarie attività di informazione e formazione, per creare una consapevolezza e conoscenza del fenomeno e per diffondere le opportunità pubbliche e private a disposizione degli orfani speciali.

CONSIDERATO CHE

- la Fondazione assiste gli orfani speciali in quattro principali aree di intervento: psicologica, normativa, economica e legale, senza gestire direttamente gli orfani (che restano affidati ai loro caregiver oppure ai loro tutori). L'ente è infatti strutturato in modo che, dietro sollecitazione circa casi specifici, vengano individuati e reclutati dalla Responsabile Scientifica i professionisti a livello locale idonei a supportare il minore nelle sue esigenze (psicologiche, economiche e legali);
- lo sviluppo di strategie e di procedure condivise per superare la doppia condizione di lutto degli "orfani speciali" - spesso all'origine di significative sindromi post traumatiche - trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori ETS;



PRESO ATTO

della reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per implementare le azioni di rispettiva competenza finalizzate migliorare l'individuazione, la presa in carico e il supporto agli "orfani speciali".

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo, intendono attivare una collaborazione volta a favorire, a livello territoriale, l'individuazione, la segnalazione e il supporto degli orfani speciali sul territorio nazionale, favorendo la collaborazione l'integrazione tra le competenze del Servizio Sociale professionale dei Comuni e l'attività della Fondazione.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Articolo 2 le parti congiuntamente si impegnano a collaborare per:
 - sensibilizzazione e promuovere la conoscenza del fenomeno degli orfani speciali, e le attività della Fondazione.
 - sostenere azioni informative ed educative, al fine di rafforzare la "*cultura del rispetto e della dignità*";
 - concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza, anche attraverso la condivisione di *best practices*.
2. ANCI si impegna a promuovere il presente Protocollo di Intesa attraverso i propri canali di comunicazione e con comunicazioni specifiche alle Anci Regionali e a tutti i Comuni associati, per il coinvolgimento dei Servizi Sociali territoriali, informando sulle possibilità di collaborazione con la Fondazione a livello territoriale finalizzate anche a facilitare, nel rispetto della riservatezza, la raccolta delle richieste di aiuto.
3. La Fondazione mette a disposizione le proprie competenze e i propri professionisti qualora i Servizi Sociali comunali dovessero manifestare la volontà di avviare una collaborazione per un supporto specialistico (psicologico, legale, o economico) nella gestione dei casi di orfani speciali individuati.



Articolo 4 – Oneri

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 5 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha una durata di anni tre (3). È escluso il rinnovo tacito. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento dall'accordo tramite comunicazione scritta a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni.
2. E' escluso il rinnovo tacito.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
- 4.

Articolo 6 - Utilizzo dei loghi

1. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
2. Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del Presente Protocollo d'Intesa, la Fondazione potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale la Fondazione, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.
3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
- 4.

Articolo 7 - Comunicazione e visibilità del Protocollo

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.



3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa Fondazione.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse allo stesso, in conformità con le disposizioni del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n.2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo.

Articolo 9 - Disposizioni generali e comunicazioni

Il presente Protocollo viene redatto in due originali. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- Per ANCI: ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma; *anci@pec.anci.it*
- Per la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS: via Pompeo Magno n. 1, Roma; *legalmail@pec.fondazionelestelledimarisaets.org*

Articolo 10 – Controversie

1. In caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a ricercare una risoluzione amichevole.
2. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 27/07/2026

Per ANCI

Il Presidente

Gaetano Manfredi

Per Fondazione Le Stelle di Marisa ETS

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Ferolla